

SENATO DELLA REPUBBLICA

GRUPPO PARLAMENTARE PROGRESSISTA - P.S.I.

IL PRESIDENTE

Roma, 5 ottobre 1994

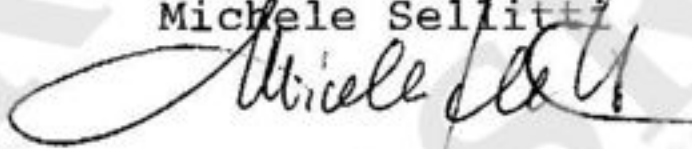
Caro De Martino,

ti invio una traccia elaborata per un approfondimento delle problematiche sulla giustizia, in ragione della sessione che il Senato dedicherà a tali problemi.

Saremmo felici di avere i tuoi suggerimenti in merito.

Ti ringrazio e ti saluto fraternamente.

Michele Sellitti



On. Sen. Prof. Francesco De Martino
Via Aniello Falcone , 258
NAPOLI

ART. 1

1. Nell'articolo 274 del codice di procedura penale, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di atti di indagine relativi ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità. Le situazioni di concreto pericolo non possono essere individuate nel rifiuto dell'imputato di rendere dichiarazioni nè dalla mancata ammissione degli addebiti".

2. Nell'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione. Il concreto e attuale pericolo è desunto anche dai precedenti penali dell'imputato".

ART. 2

1. L'articolo 275 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se il giudice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Il giudice può tener conto, a tali fini, dell'eventuale applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti.";

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto ove sussistano e siano specificamente indicate particolari esigenze cautelari per le quali risulti assolutamente inadeguata ogni altra misura.".

2. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole: "settanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta anni".

ART. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché quelli a favore della persona sottoposta alle indagini esposti dalla medesima o risultanti dagli atti. A pena di nullità il pubblico ministero deve presentare al giudice anche copia delle memorie difensive".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 91 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 4

1. Nell'articolo 301 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando si procede per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275 comma 3, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti

dall'articolo 274 comma 1 lettera a) non può avere durata superiore a trenta giorni.

ART. 5

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'interrogatorio deve, comunque, precedere l'intervento del pubblico ministero".

ART. 6

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.".

ART. 7

1. Nell'articolo 299 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere

può assumere l'interrogatorio dell'imputato. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.".

2. Nell'articolo 503, comma 6, del codice di procedura penale, dopo le parole: "a norma degli articoli 294," sono inserite le seguenti: "299 comma 3-ter,".

ART. 8

1. Nell'articolo 301 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Quando si procede per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275 comma 3, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274 comma 1 lettera a) non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La rinnovazione della medesima misura è disposta per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della sua scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento degli atti di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato.".

ART. 9

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino ad un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze, e diminuita fino a un terzo, non supera tre anni e sei mesi di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria, salvo che si proceda per taluno dei delitti previsti dagli articoli del codice penale."

2. Nell'articolo 444 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La sospensione condizionale della pena può essere concessa anche oltre i limiti previsti dagli articoli 163 e 164, quarto comma, del codice penale, ma senza oltrepassare i limiti stabiliti nel comma 1. La sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta; tuttavia, nel pronunciare una nuova sentenza di applicazione della pena su richiesta il giudice può disporre la sospensione condizionale se la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella precedente sentenza, non superi il limite stabilito nel comma 1."

ART. 10

1. All'articolo 448 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza, quando ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta. Nello stesso modo il giudice provvede o

dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato."

2. Dopo l'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"448-bis. (Decisioni sull'azione civile). - 1. Nelle ipotesi in cui dispone l'applicazione della pena non inferiore a due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria, il giudice, se vi è costituzione di parte civile, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno.

2. Il giudice, se vi è accordo sull'ammontare del danno, provvede alla liquidazione. In caso contrario pronuncia condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile.

3. A richiesta della parte civile il giudice può condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova, dichiarando la provvisoria esecuzione della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4. La condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva."

3. Nel comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale, dopo le parole: "nei giudizi civili o amministrativi" sono inserite le seguenti: ", salvo che venga disposta l'applicazione della pena non inferiore a due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria."

4. Nel comma primo dell'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis) l'avere, dopo la richiesta di applicazione della pena e prima della chiusura delle indagini preliminari, riparato il danno mediante risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nella misura e nei limiti concordati con la persona offesa.".

ART. 11

1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 62-ter. - Attenuante della collaborazione. - Fuori dei casi previsti da disposizioni speciali, nei confronti di chi si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione del fatto per cui si procede ovvero per la individuazione o la cattura degli autori dei reati ovvero per la individuazione della destinazione delle cose che costituiscono il prezzo del reato o che ne sono il profitto o il prodotto, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da diciotto a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

La circostanza attenuante prevista dal primo comma è applicata a chi tiene le condotte in esso indicate entro centoventi giorni dalla consumazione del reato e comunque prima che in relazione a questo sia iniziata l'azione penale.".

2. Nell'articolo 368 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui all'articolo 62-ter.".

ART. 12

1. Dopo l'articolo 630 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 630-bis. - Revisione nei casi di simulata collaborazione processuale. - 1. Quando le attenuanti previste dall'articolo 62-ter del codice penale sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni che abbiano sviato od ostacolato in modo apprezzabile l'accertamento dei fatti, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

2. Nel giudizio di revisione si osservano in quanto applicabili le disposizioni del presente titolo. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

3. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge."

ART. 13

1. Dopo l'articolo 360 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 360-bis. - 1. Coloro nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza, anche non definitiva, come pure coloro che hanno comunque riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, del codice penale, e dei reati di

cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane. Né possono esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone giuridiche, ovvero delle imprese pubbliche o private.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per gli incarichi con riferimento ai quali l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica o dei loro Presidenti;
- b) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- c) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

3. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica disciplinano con propri regolamenti le modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, lettera a).

4. Per quanto non espressamente disposto dai commi 1 e 2 si osservano, ove applicabili, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.".

ART. 14

1. Dopo l'articolo 360-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 360-ter. - 1. Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti di cui all'articolo 360-bis è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto versato al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria a favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

Al pagamento sono obbligati in solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel cui interesse sia stato commesso il reato".

2. Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi abbia ricevuto la somma ovvero del partito o della sua articolazione politico-organizzativa o del gruppo

parlamentare, relativamente all'importo che sia stato utilizzato nel loro interesse.

3. Il soggetto nel cui interesse è stato commesso il reato è citato in giudizio dal pubblico ministero con le forme previste per la citazione del responsabile civile e può esercitare i diritti riconosciuti a tale soggetto.".

2

I C S A I C

Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea

Prot. n°237/94

Cosenza, 14 luglio 1994

Prof. Simone Misiani

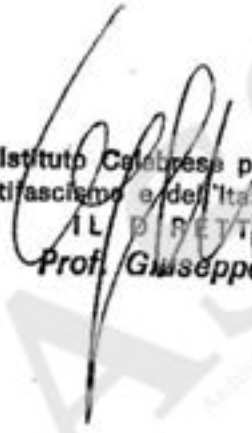
R O M A

Oggetto: Rinvio Convegno "Mezzogiorno e Stato nell'opera di Fausto Gullo".

Si comunica che lo svolgimento del Convegno in oggetto, per motivi organizzativi, si terrà nei giorni tra il 14 e il 18 dicembre, invece che nella data precedentemente indicata.

Agli inizi di settembre sarà precisata la data definitiva.

Con i più cordiali saluti.


Istituto Calabrese per la Storia
dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea
IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Masi

piazza europa, 14 (pal. orrico) 87100 cosenza tel. 0984/393915 c.f. 98009970785

Marco De Nicolò, Simone Misiani *

Testimonianze, memorie e riflessioni su Fausto Gullo: conversazioni con

~~_____~~

1) L'attività professionale.

a) L'attività forense di Gullo è uno degli aspetti meno conosciuti della sua biografia. Quanto influì la difesa di contadini prima e di antifascisti poi sulla sua popolarità nella provincia di Cosenza? Come la professione di avvocato, nel periodo fascista, servì a coprire la sua attività clandestina ¹?

b) Gullo era avvocato noto non solo per le sue capacità professionali, ma anche per la sua posizione politica. Che rapporto aveva con avvocati e magistrati nel periodo fascista?

c) Quale tipo di cause patrocinò Gullo nel II dopoguerra? Quali erano i suoi "filoni" professionali?

* Marco De Nicolò ha curato le parti relative al Partito comunista italiana, all'attività di ministro, all'Assemblea costituente, alle ultime battaglie politiche e civili. Simone Misiani ha curato le parti relative all'attività professionale, al movimento contadino, al rapporto con gli altri partiti, alla mafia.

¹ Cfr. Fulvio Mazza, Maria Tolone, *Fausto Gullo*, Cosenza, Pellegrini, 1982, pp. 33, 50-51.

2) Il Partito comunista italiano

a) Gullo firmò, nel 1925, insieme ad altri elementi della sinistra, una lettera di protesta contro la condanna che la direzione del partito aveva avanzato nei confronti di Bordiga. Egli istituì, con altri esponenti bordighisti, il "Comitato d'intesa fra gli elementi di sinistra" ², comitato che avrebbe avuto breve vita. I firmatari furono emarginati ma Gullo non perse il proprio prestigio nel partito. Come e perché si "sganciò" dall'ala bordighista? Come riuscì a riguadagnare "credibilità" nei confronti della direzione del partito?

b) Rispetto alla "svolta di Salerno" quale fu l'atteggiamento di Gullo, tenace oppositore di quella monarchia che riteneva responsabile dell'avvento del fascismo? Quanto contò la fiducia nel "partito nuovo" e quanto la disciplina nell'accettazione di quella nuova linea politica? Come giudicò, inoltre, l'ascesa di Togliatti a segretario del Pci?

c) Gullo fu un tenace oppositore a qualsiasi intesa con la Dc e ai governi di centro-sinistra ³. Con chi condivise, all'interno del Pci, tale linea politica, e quali furono i rapporti con il centro del partito in relazione a questi problemi?

d) Nel 1956 si discusse, in seno al Pci, del XX congresso del Pcus e

² Cfr. Giorgio Galli, *Storia del Partito comunista italiano*, Milano, Schwarz, 1958, pp. 108-109 e Paolo Spriano, *Storia del Partito comunista italiano*, vol. I, *Da Bordiga a Gramsci*, Torino, Einaudi, 1976 (1^a ed. 1967), pp. 453-455.

³ Si ricorda che egli si pronunciò drasticamente anche contro l'elezione di Fanfani a Presidente della Repubblica e il suo intervento, in seno al Pci, spostò l'orientamento del partito, propenso a cedere rispetto a quella candidatura. Con i voti del Pci, come è noto, fu poi eletto Giuseppe Saragat.

dell'invasione sovietica in Ungheria. Gullo prese due posizioni contraddittorie: da una parte sembrava volesse minimizzare i crimini di Stalin⁴, dall'altra, sfidando anche Togliatti, criticò aspramente l'invasione in Ungheria⁵. Quale interpretazione si può dare su questa almeno apparente contraddizione?

e) Perché nelle liste per le elezioni politiche del 1968 il Pci non inserì Gullo come capolista in Calabria?

3) L'attività di ministro

a) Come si giunse alla designazione di Gullo come ministro dell'agricoltura? Quali furono i punti di contatto e quali le differenze di vedute con Sereni e con Grieco a proposito del Mezzogiorno e dell'agricoltura?⁶

b) I decreti di Gullo, decisamente distanti da quelli emanati da Visocchi nel 1° dopoguerra⁷, furono ovviamente ostacolati nella loro attuazione dai proprietari

⁴ Fulvio Mazza, Maria Tolone, *Fausto Gullo*, cit., pp. 108-110.

⁵ Felice Froio, *Il Pci nell'anno dell'Ungheria*, Roma, I libri de L'Espresso, 1980, pp. 88-89.

⁶ Sulle due linee di politica agraria emerse nel Pci di quegli anni e rappresentate, appunto, da Grieco e da Sereni, cfr. Anna Rossi Doria, *Il ministro e i contadini. Decreti Gullo e lotta nel Mezzogiorno. 1944-1949*, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 184-188.

⁷ La differenza delle due decretazioni, oltre che nelle intenzioni anche negli effetti, è stata ben colta, nel caso calabrese da Amelia Paparazzo, *Lotte per la terra in Calabria 1943-1949* in "Rivista di storia contemporanea", n. 3, 1975, pp. 369-372.

terrieri. Essi dovevano essere sostenuti da un forte movimento contadino⁸. Sia Spriano⁹, sia Ginsborg¹⁰ hanno visto nella priorità assegnata dai dirigenti del Pci all'equilibrio di governo e in particolare all'alleanza con la Dc, la mancata radicalizzazione di quel movimento e, dunque, secondo Ginsborg, le cause della sconfitta del movimento contadino e della scarsa efficacia dei decreti. Qual è la sua personale opinione sulla questione?

c) L'opera di Segni, successore di Gullo al Ministero dell'agricoltura, ha comportato un sostanziale ripristino delle relazioni sociali nelle campagne e una "normalizzazione", oppure hanno solo "tamponato" gli effetti che i decreti Gullo avevano sui proprietari terrieri? Quale ripercussione ebbe su Gullo l'avvicendamento al Ministero dell'agricoltura?

d) Mi sembra che al Ministero di grazia e giustizia Gullo seguì strettamente la linea togliattiana di pacificazione. In questa scelta contò più l'adesione alla linea del partito o il suo convincimento che i principali responsabili del ventennio fascista dovessero essere rintracciati nella monarchia e nei gerarchi di regime? Quali furono gli altri elementi caratterizzanti il suo incarico di ministro di giustizia?

⁸ Come ha sottolineato Vito Barresi, c'era un punto fermo nell'azione governativa di Gullo "costituito dall'avvertita esigenza di combinare insieme, più che possibile, movimento di lotte contadine e azione istituzionale". Vito Barresi, *Il ministro dei contadini. La vita di Fausto Gullo come storia del rapporto fra intellettuali e classi rurali*, Milano, Angeli, 1983, p. 89.

⁹ Paolo Spriano, *Storia del Partito comunista italiano*, vol. V, *La Resistenza. Togliatti e il partito nuovo*, Torino, Einaudi, 1975, p. 494.

¹⁰ Paul Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, vol. I, *Dalla guerra alla fine degli anni '50*, Torino, Einaudi, 1989, p. 81.

e) Quali rapporti ebbe Gullo con la magistratura? Quale fu il suo apporto nell'organizzazione della giustizia che, al pari o forse più degli altri apparati statali, mostrava una sostanziale continuità nelle sue strutture?

4) L'Assemblea costituente

a) Qual è stato il ruolo di Gullo nell'ambito del comitato di redazione dell'Assemblea costituente e nelle commissioni di cui ha fatto parte?

b) Per ciò che riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa Gullo votò, per disciplina di partito, ciò che avrebbe definito "quanto di peggio giuridicamente sia stato ereditato dal regime fascista" 11, cioè l'art. 7. Ma poi sarebbe stato in prima fila nella votazione contro l'indissolubilità del matrimonio e nella battaglia per la parità di trattamento tra membri di famiglie legittime e membri di famiglie naturali 12. Può essere interpretato questo atteggiamento come una scelta di disciplina per ciò che riguardava la strategia politica del Pci e una scelta di coscienza per ciò che riguardava i diritti civili?

c) Nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, Gullo mostrò una certa diffidenza sulla composizione e sui compiti della Corte costituzionale 13. Quali

11 Fulvio Mazza, Maria Tolone, *Fausto Gullo*, cit., p. 95.

12 Anna Rossi Doria, *Le donne sulla scena politica in Storia dell'Italia repubblicana*, vol. I, *La costruzione della democrazia*, Torino, Einaudi, 1994, p. 844.

13 Gianni Conti, Maurizio Pieretti e Gianfrancesco Perra, *Il partito nuovo e la Costituente* in Roberto Ruffilli (a cura di), *Cultura politica e partiti nell'età della Costituente*, vol. II, *L'area socialista. Il Partito Comunista Italiano*, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 416-417.

erano i motivi di tale scetticismo?

d) Secondo Gullo l'istituzione delle Regioni rischiava di far divenire la questione meridionale un problema locale, non più nazionale. Su questa posizione influì solo il problema del Mezzogiorno o anche il più ampio scetticismo che nutriva allora la sinistra sul decentramento? Quando e sulla base di quali considerazioni mutò la posizione di Gullo sull'istituto regionale?

5) Il movimento contadino

a) Il movimento contadino fu avversato da larghi settori della burocrazia e dalla magistratura non epurati dopo la caduta del fascismo e dai partiti moderati. La sinistra, guidata dai comunisti, appoggiò la strategia politica di Gullo¹⁴, ma dapprima non riuscì a evitare la repressione del movimento¹⁵, voluta dai partiti moderati, quindi non riuscì a imporre l'amnistia per i contadini arrestati¹⁶. Quali

¹⁴ Sulle responsabilità del Pci nella sconfitta delle lotte contadine Paul Ginsborg, *Storia d'Italia*, cit., pp. 139-142.

¹⁵ Nell'aprile del 1945, ad esempio le forze dell'ordine attuarono misure repressive contro gli aderenti alla nota "repubblica" di Caulonia, nonostante l'opposizione del Pci. Sull'episodio cfr. Simone Misiani, *La repubblica di Caulonia*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1994.

¹⁶ Gullo, promotore, in qualità di ministro della giustizia, di un'amnistia per i contadini arrestati, intervenendo alla Camera il 9 giugno 1948, ricostruì il dibattito in seno al Consiglio dei ministri: "Ed il giorno in cui proposi al Consiglio dei ministri che a questi contadini, che per occupare le terre erano andati incontro a processi penali e a condanne, venisse concessa l'amnistia (ne parlai al momento in cui si concedeva l'amnistia ai mezzadri del centro e del nord Italia), il giorno in cui dissi ciò, furono proprio i democristiani ad opporsi in maniera tale che io non riuscii ad ottenere un atto di umanità così doveroso". Fausto Gullo, *Discorsi parlamentari*, Camera dei Deputati, 1979, Vol. I, p. 112.

furono i motivi della sconfitta della sinistra e del movimento contadino? Quali differenti strategie poteva perseguire la sinistra?

b) Di fronte alle dichiarazioni di De Gasperi sulle soluzioni da dare ai problemi del Mezzogiorno, Gullo sottolineò l'inadeguatezza dei provvedimenti proposti ¹⁷. Gullo criticò la politica di lavori pubblici, insufficiente e che scaturiva come "concessione dall'alto", il tradimento delle aspettative contadine in tema di riforma agraria e denunciava il ricorso alla repressione poliziesca di fronte alle rivendicazioni locali. Egli accusò la maggioranza di governo: "voi avete paura dell'iniziativa popolare. E' questa la verità. E la resurrezione del Mezzogiorno non può essere che frutto di una iniziativa popolare. Voi invece pensate di affidarla a quella vecchia classe dirigente meridionale che è la colpevole prima dello stato di arretratezza e di inciviltà in cui il Mezzogiorno ancora si trova" ¹⁸. Come si modificò la politica di Gullo a difesa del movimento contadino passando all'opposizione? Quale fu l'atteggiamento complessivo della sinistra?

c) Gullo criticò il partito di De Gasperi sostenendo che la Democrazia cristiana, che si considerava l'erede del Partito popolare, tradiva i programmi originari di quel partito, divenendo strumento degli interessi della grande proprietà agraria. Quali erano i punti di vicinanza tra la posizione di Gullo e il pensiero di Sturzo riguardo al mondo contadino?

d) Le lotte del movimento contadino costrinsero il governo a promulgare una riforma agraria, che fu comunque criticata da Gullo perché affidata a funzionari di

¹⁷ *Ivi*, p. 112.

¹⁸ *Ibidem*, p. 118.

nomina Governativa, e non ai Comuni interessati. Come avrebbe concepito Gullo l'attuazione di una riforma agraria? Quali altre forze, oltre la Dc, e in qual modo gestirono di fatto la riforma agraria?

6) I rapporti con gli altri partiti

a) Gullo, come si è detto, fu sempre oppositore di un accordo con la Dc. Ebbe rapporti di intesa con qualche esponente di quel partito? E con quali altri rappresentanti di altri partiti condivise questa linea politica? Quanto pesò l'allontanamento del Pci dal governo nel 1947 e quanto la mancata applicazione della Costituzione da parte della Dc su questa posizione? ¹⁹.

b) Considerando le iniziative politiche di Gullo, quali erano i suoi rapporti con i partiti laici? Quali radici aveva la sua cultura laica?

c) Pertini ricordò come Gullo fosse ascoltato "con vivo interesse da tutti, anche dai suoi avversari. Nessuna asprezza nella sua parola, ma una grande forza che gli derivava dalla ferma convinzione di quello che diceva. Spirito libero, indipendente, espresse apertamente il suo pensiero nelle riunioni del suo partito ed anche quando dissentiva lo disse apertamente, senza mai pensare per un istante di

¹⁹ Auspichiamo un'alleanza con i cattolici, affermò Gullo, ma "per il bene del nostro Paese, dobbiamo però precisare che non consideriamo cattolici, con i quali ci si possa unire in alleanza, coloro che consapevolmente vollero l'allontanamento del nostro partito dal governo nel 1947, ubbidendo a suggestioni che venivano da lontano e da vicino, né coloro che spezzano l'unità sindacale del nostro paese[...]. Non consideriamo cattolici coi quali ci si possa alleare [...] coloro che per quindici anni hanno volutamente disapplicato la Costituzione. Né possiamo [...] pensare a quei cattolici che vollero la <<legge-truffa>>, che vollero il Governo Tambroni [...]". Ibidem, p. 1330.

lasciare il suo partito, cui si è sempre sentito legatissimo"²⁰. Quali altri esponenti socialisti condivisero tale considerazione nei confronti di Gullo? In quali momenti, su quali questioni e con quali esponenti del Psi Gullo intrattenne un rapporto privilegiato?

d) Quale strategia di alleanze aveva in mente Gullo?

7) Le ultime battaglie politiche e civili.

a) Gullo riteneva che la Cassa per il Mezzogiorno e il vasto fenomeno di terziarizzazione nel Sud obbedissero solo a obiettivi clientelari e non costituissero mezzi di sviluppo per quell'area 21. Inoltre egli guardava con preoccupazione quello "spettacolo di un enorme esodo verso il nord", temendo che si stesse per assistere a uno spettacolo inverso, "per cui, chiuso e finito il miracolo economico nelle regioni settentrionali, masse di cittadini tornano nelle loro terre desolate appunto perché nelle regioni del nord non trovano più lavoro"²². In che modo egli si oppose e come contava di rovesciare tale politica? Incontrò resistenze nel Pci sulle posizioni per il Mezzogiorno?

b) Qual era la posizione di Gullo nei confronti del movimento del '68?

c) Negli ultimi anni Gullo intervenne attivamente in alcune battaglie per i

²⁰ Fausto Gullo, *Discorsi parlamentari*, vol. III, cit., 1980, pp. 1462-1463.

²¹ Fulvio Mazza, Maria Tolone, *Fausto Gullo*, cit., pp. 106-107.

²² Fausto Gullo, *Discorsi parlamentari*, cit., Vol. I, p. 112.

diritti civili come la libertà di stampa, la restrizione dell'area del segreto politico-militare, il divorzio, l'obiezione di coscienza ²³. In alcuni casi egli andò decisamente oltre il cauto atteggiamento del Pci su alcuni di questi temi ²⁴. Che rapporto ebbe in tali frangenti con il Partito radicale? Che risonanza ebbe la sua posizione all'interno del Pci?

8) La mafia

a) Gullo fu uno dei primi esponenti del Pci ad avvertire il problema della mafia, ritenendo inconciliabile qualsiasi "incontro" delle sinistre con il mondo mafioso. Quale visione aveva la sinistra della 'ndrangheta? Era diffusa un'interpretazione "ribellistica" del fenomeno mafioso? Quale strategia intendeva adottare Gullo contro la malavita organizzata in Calabria e nel Sud?

b) Quale responsabilità avevano, secondo Gullo, le classi dirigenti meridionali nella persistenza e nello sviluppo del fenomeno mafioso?

c) Quale nesso vi era, secondo Gullo, tra la questione mafia e la questione meridionale?

²³ Si ricorda che Gullo fu uno dei fondatori dell'Aied e fu anche presidente della "Lega italiana per il divorzio".

²⁴ Anche Umberto Terracini riconobbe, in un'intervista del 1978, il ritardo del Pci sulle questioni dei diritti civili, rimanendo ancorato "su un terreno economicistico e poco su quello che riguarda più da vicino la vita personale del cittadino". Umberto Terracini, *Come nacque la Costituzione*. Intervista di Pasquale Balsamo, Roma, Editori Riuniti, 1978, p. 85.

9) Considerazioni finali degli intervistati.